



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N° 304 DATA 20.07.2011	OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico in p/le San Benedetto, dal 16.04.2011 al 31.07.2011, con ponteggi e deposito materiale edile. Sig. Di Palma Marco.
------------------------------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macca, di nomina della scrivente come Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 20.06.2011 (prot.n.10366, dal sig. Di Palma Marco nato a Priverno il 25.04.1975 ed ivi residente in via Madonna delle Grazie, 20, in qualità di proprietario dell'immobile da ristrutturare, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in p/le San Benedetto con installazione ponteggi per il periodo 16.04.2011-31.07.2011 per scopo: rifacimento facciata del fabbricato per una superficie complessiva di mq 10,00 (ml. 5,00 x ml. 2,00).

Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 18.07.2011, prot.n. 1234 **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che nella parte antistante il ponteggio venga apposto il segnale di divieto di fermata (Figura II 75 art. 120 del C.d.s.**

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il versamento Cosap di €.610,00, effettuato presso l'Ufficio Cosap di Priverno con ric.n. 441 ;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate;

Visto il Dec. Leg.vo n.267/2000;

C O N C E D E

Al sig. Di Palma Marco, c.f. DPLMRC74D25G698K, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in P/le San Benedetto (cat.II), per il periodo 16.04.2011-31.07.2011, per una superficie complessiva di mq 10,00 (ml. 5,00 x ml. 2,00) con installazione ponteggi e deposito materiali edili per i motivi sopra citati **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che**

nella parte antistante il ponteggio di cui il nulla osta in argomento, venga apposto il segnale di divieto di fermata (Figura II 75 Art. 120 del C.d.S);

che venga lasciato lo spazio libero per il transito dei pedoni e degli autoveicoli e vengano salvaguardati i diritti di terzi, rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a richiesta della Polizia Municipale e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose e persone e garantire la pubblica incolumità, determinando, altresì, il pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato per € 610,00;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
 - premunirsi di autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale in caso di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato;
 - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
 - utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.
- La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuale l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott.ssa Carla Carletti**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **25/07/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **21/7/2011**

PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Dott.ssa Carla Carletti

La copia è conforme all'originale

Priverno lì **20/7/2011**

Per il Responsabile del Dipartimento

Dr.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorioOnline.it